Art. 3.

È istituita la posizione di *congedo provvisorio*. Essa è quella dell'ufficiale collocato definitivamente fuori dei quadri e sprovvisto d'impiego, in attesa di raggiungere il limite minimo di età e di servizio richiesto per il collocamento a riposo dal vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Vi sono collocati d'autorità per decreto reale gli ufficiali di qualunque grado esclusi definitivamente dall'avanzamento, o dichiarati dalle competenti Commissioni non più idonei a coprire gli uffici del proprio grado.

Art. 4.

Lo stipendio per gli ufficiali in congedo provvisorio è ridotto a tre quinti, e per essi è soppressa l'indennità d'arma. Le razioni foraggio ad essi spettanti, e quindi anche l'indennità cavalli, non possono continuare oltre i primi 30 giorni dalla data della pubblicazione del decreto reale che li colloca in congedo provvisorio.

Art. 5.

A tutti gli effetti delle leggi sulle pensioni (Testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70), il tempo trascorso nella posizione di congedo provvisorio è equiparato al tempo trascorso nella posizione di aspettativa per riduzione di corpo. — La stessa equiparazione ha luogo per il computo della anzianità di grado. — Gli ufficiali in congedo provvisorio hanno gli stessi obblighi di servizio e di disciplina che sono stabiliti per gli ufficiali di riserva

Art. 6.

L'aumento di favore alla media degli stipendi, stabilito pei capitani dall'articolo 86 del citato testo unico, è fissato in lire 300.

GALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI. Onorevole ministro, io non ho che una raccomandazione a farle, e poichè non riguarda una persona ma un'intera classe di persone benemerite, così mi affido all'animo suo perchè essa venga accolta.

Già ne parla l'onorevole deputato Compans, nella sua relazione al disegno di legge; ma ho avuta una raccomandazione speciale e mi limito ad esserne interprete osservando che sarebbe giusto ed umano estendere agli ufficiali anziani, che lasciano il servizio col grado di tenente, l'aumento di favore stabilito per i capitani dall'articolo 86 del testo unico delle leggi sulle pensioni. Mi si assicura che con ciò si apporterebbe un sensibile beneficio ai tenenti dei veterani, i soli esclusi per necessità di cose, senza demeriti, dall'avanzamento. L'onere che ne deriverebbe all'erario sarebbe irrisorio, essendo limitatissimo il numero degli ufficiali che hanno la disgrazia di dover lasciare il servizio senza aver potuto raggiungere il modesto grado di capitano.

Spero quindi di potere ottenere dalla equità dell'onorevole ministro della guerra una risposta la quale affidi che si renderà quest'atto di giustizia a persone che sono state sempre pronte a spendere la loro vita in servizio della patria. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

COMPANS, *relatore*. Talune categorie di ufficiali, che si ritengono dimenticate nella applicazione dei provvedimenti presentati, si lagnano.

Ora, tale fatto costituisce un inconveniente, non solo dal lato economico, ma sovratutto dal lato morale.

Se è difficile, quando si tratta di applicare provvedimenti di favore, soddisfare in eguale misura, tutti coloro che appartengono ad una stessa classe, – conviene però ammettere che si deve porre ogni studio per ridurre ai minimi termini le eventuali disparità di trattamento, – anche perchè nulla v'ha da schivarsi maggiormente di quelle cause e di quegli addentellati, che possono indurre in seguito a nuovi ritocchi o correzioni alle leggi votate. Fra i dimenticati nella presente legge, sono da annoverarsi i tenenti anziani esclusi dall'avanzamento.

La proposta formale testè presentata dal collega onorevole Galli, viene appunto a corroborare il pensiero accennato nella relazione, analizzando le disposizioni contenute nell'articolo 6 del disegno di legge. La Commissione infatti ritenne che sarebbe logico ed umano, concedere l'aumento di favore alla media degli stipendi, – stabilito pei capitani dall'articolo 86 del testo unico delle pensioni civili e militari e fissato in lire 300, – anche ai tenenti anziani che lasciano l'esercito con tale grado. La legge però, non contempla il caso di ufficiali, che siano costretti a lasciare il servizio col grado di tenente, perchè, forse non è passato per la mente del legislatore, che ciò potesse accadere. Mentre invece si verifica in tutte le armi e corpi a causa delle disposizioni inesorabili della legge sui limiti di età.

Ora, se l'onorevole ministro ha sentito la convenienza di mettere in relazione il citato articolo 86, coi provvedimenti per gli ufficiali inferiori, – in guisa da arrotondare di qualche poco la pensione del capitano, – parrebbe equo che a maggior ragione, l'aumento di favore in lire 300 da aggiungersi alla media degli stipendi per la liquidazione delle pensioni, – venisse concessa anche ai tenenti, – che malgrado abbiano dei meriti